

TRIBUNALE DI NAPOLI  
II SEZIONE CIVILE

Il giudice, letti gli atti, sciogliendo la riserva del 25.9.2015,

considerato che il RICORRENTE, per sua stessa affermazione, e per quanto risulta dalla copia in atti dei documenti contrattuali relativi, è subentrato nel contratto di leasing avente ad oggetto un'imbarcazione da diporto, concluso per iscritto il 14.5.2008 tra la S.P.A. CONCEDENTE, nella quale, in seguito, è succeduta la S.P.A. SUCCEDENTE (fatto non contestato tra le parti), e la SOCIETÀ UTILIZZATRICE della quale, peraltro, egli era a quel momento rappresentante legale (cfr. copia del contratto prodotto dal ricorrente);

evidenziato che l'art. 26 del contratto, recante la specifica approvazione scritta della società utilizzatrice, stabilisce espressamente che in espressa deroga alle norme di cui agli artt.18 e seguenti del c.p.c. *"resta inteso che per ogni controversia che dovesse insorgere in dipendenza del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano"*, lasciando solo alla concedente che agisca in giudizio la facoltà di adire fori ulteriori e diversi;

ritenuto che la dichiarata qualità di consumatore del RICORRENTE, al contrario di quanto sostenuto da quest'ultimo, non costituisce fatto impeditivo dell'applicazione alla controversia di siffatta clausola, che è stata inserita in un contratto concluso, invece, tra soggetti che non rivestivano la predetta qualità, ritenendo di aderire all'orientamento giurisprudenziale per il quale *"Ove un contratto di leasing venga ceduto dall'utilizzatore originario, professionista, ad una persona fisica, consumatore, a quest'ultimo è opponibile la clausola di competenza territoriale esclusiva presente nel contratto, poiché la cessione è una operazione neutra che lascia immutate le posizioni e gli obblighi delle parti"* (Cassazione civile, sez. III, 05/11/2013, n. 24799);

considerato che il procedimento in discorso prelude ad un'azione di merito che è diversa per *petitum* da quella già tra le parti pendente ed avente ad oggetto la nullità del contratto in questione, che è stata lamentata dal RICORRENTE, atteso che quest'ultimo ritiene di potere chiedere, nel successivo ed eventuale giudizio a cognizione piena, l'accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto per legittimo esercizio del recesso dallo stesso, del diritto di conseguire il rimborso dei costi sopportati per la conservazione dell'imbarcazione dopo di esso e la restituzione delle somme di cui all'art. 1526 c.c.;

osservato, inoltre, che è principio processuale generale quello per il quale i procedimenti prodromici rispetto a quello nel quale si accerteranno, con idoneità al giudicato, i diritti in contesa, sono di competenza del giudice che lo sarebbe per la causa di merito;

ritenuto che la pronuncia di incompetenza è ammissibile anche nel procedimento previsto dall'art. 696bis c.p.c., atteso che l'art. 669quaterdecies c.p.c. espressamente dispone che l'art.669septies c.p.c., che disciplina il contenuto delle pronunce che rigettano l'istanza cautelare o dichiarano l'incompetenza del giudice adito, si applica anche ai provvedimenti di istruzione preventiva previsti dalla sezione IV del capo, nel quale vi è anche l'art. 696bis c.p.c., in base al quale l'attore ha agito in giudizio;

reputata, quindi, fondata l'eccezione sollevata dalla resistente e l'insussistenza della competenza territoriale del giudice adito per esservi quella del giudice indicato nella clausola predetta;

PQM

*Ordinanza, Tribunale di Napoli, dott.ssa Grazia Bisogni, 29.09.2015*

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

Dichiara la propria incompetenza per territorio per esservi quella del Tribunale di Milano;

condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese processuali che liquida in euro 2.025,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario, nella misura del 15% del compenso, oltre i.v.a. e c.p.a., come per legge.

Si comunichi.

Napoli, 28/09/2015

Il giudice  
Dott.ssa Grazia Bisogni

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS